



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 5710 del 7 MAG. 2018

Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

OGGETTO: Elezioni amministrative 2018 – Turno ordinario - Regime delle spese.

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di

AGRIGENTO - CALTANISSETTA
CATANIA - ENNA – MESSINA -
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA
TRAPANI
LORO SEDI

e p.c. : **All'On.le Assessore Regionale delle Autonomie Locali e**
della Funzione Pubblica
Viale Regione Siciliana, 2226
PALERMO

Alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
PALERMO

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Finanza Locale
ROMA

Com'è noto, l'art.23 della legge regionale 9 maggio 1969, n.14, disciplina il “Regime delle spese” derivanti dall'organizzazione tecnica delle elezioni comunali, distinguendo tra “*spese a carico della Regione*” e “*spese a carico delle Amministrazioni interessate*”.

Questo Dipartimento disporrà le necessarie aperture di credito in favore di codeste Prefetture, per far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione.

Con riferimento alle restanti spese, si invitano codeste Prefetture a volere impartire le conseguenti direttive ai Comuni interessati.

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma – lett. a) e b) – della l.r. 9 maggio 1969 n.14 e successive modifiche, sono:

1. Spese per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori;
2. Spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. Spese per la fornitura e la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. Spese per il servizio ispettivo connesso al procedimento elettorale che gli Uffici Territoriali del Governo riterranno di espletare nel periodo intercorrente tra la data del decreto di indizione dei comizi e fino al terzo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione dei dipendenti statali.
5. Spese per i trasporti (omnicomprensive), per le conversazioni telegrafiche e telefoniche, postali, effettuate nell'interesse della Regione.

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quant'altro occorra, le Prefetture hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa, che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

A chiusura del procedimento elettorale, codeste Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo e analitico di tutte le spese a carico della Regione anticipate dalle stesse Prefetture e/o dai Comuni interessati, previa apposita rendicontazione ed a segnalare eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso, la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato non oltre il 30 settembre 2018.

Inoltre, stante l'attività collaborativa prestata da codeste Prefetture, in ordine al procedimento elettorale ed allo svolgimento delle operazioni di voto, questo Dipartimento Autonomie Locali, provvederà a corrispondere le risorse finanziarie atte al pagamento delle spese per il lavoro straordinario del personale di codeste Prefetture, tenuto conto del numero dei Comuni interessati, della relativa entità demografica e del sistema elettorale, nonché della comunicazione con la quale il Dirigente del Servizio Elettorale dovrà attestare l'effettivo monte ore resosi necessario, allegando dettagliato riepilogo del personale utilizzato e delle ore di lavoro straordinario usufruite, esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data del decreto di indizione dei comizi e fino al terzo giorno successivo alla data delle consultazioni sopracitato e per un massimo di quattro ore giornaliere ad eccezione dei giorni di votazione e scrutinio.

§ 2 - SPESE A CARICO DEI COMUNI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r. n.14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Si indicano a mero titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico delle Amministrazioni comunali:

1. Spese per il funzionamento degli Uffici Centrali o dell'Adunanza dei Presidenti di seggio e degli Uffici Centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità per i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. Spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;

3. Spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. Spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.reg. 16 gennaio 2008 n.9;
5. Spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. Spese per la retribuzione di lavoro straordinario reso dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art.15 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito con modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993 n.68. Tali disposizioni devono essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n.66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le Amministrazioni preposte alle organizzazioni ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni per conto della Regione (es. spedizione cartoline avviso, stampa manifesti), le Amministrazioni comunali interessate alla tornata elettorale in argomento dovranno inviare apposito documento di rendiconto alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di competenza territoriale.

Al riguardo, si rende necessario precisare che i Comuni devono provvedere alla compilazione e trasmissione a codeste Prefetture dei rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla consultazione elettorale, ossia non oltre il **10 ottobre 2018**, con l'esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.

In ordine a tale fattispecie, il comma 400, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'apportare una serie di modifiche all'art. 15 del Decreto Legge 18.01.1993, n. 8, convertito dalla Legge 19.03.1993, n. 68, alla lett. d), n. 3, ha ridotto il termine a quattro mesi, dal che, conseguentemente, *i Comuni devono provvedere alla compilazione e trasmissione a codeste Prefetture dei rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, entro il termine perentorio di 4 mesi dalla consultazione elettorale, ossia non oltre il 10 ottobre 2018, con l'esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.*

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8/7/1977, n.47, da ultimo modificata dalla l.r. n.2 del 26/3/2002, i Signori Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, **entro sessanta giorni successivi** alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 5 - Ufficio Elettorale - una certificazione in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre c.a. (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art.2 del R.D. 26/10/1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui alla circolare n.8 del 5 luglio 2002 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art.80 della citata legge regionale n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessore Regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte della Ragioneria Centrale sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul capo X – cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.

Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione o rendicontazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € **516,46** prevista dall'art. 337 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione o rendicontazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessa dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato - Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 5° Ufficio Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze derivanti dall'assunzione della qualifica di funzionario delegato.

**Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)**



**Il Dirigente Generale
(Dr.ssa Margherita Rizza)**

